



Comune di
Capurso
Città Metropolitana di Bari

SETTORE “ASSETTO DEL TERRITORIO”

**BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DEL DIRITTO IN PROPRIETÀ DI AREE A
COOPERATIVE EDILIZIE E/O LORO CONSORZI E/O ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI
COOPERATIVE, IMPRESE DI COSTRUZIONE E COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO E/O LORO CONSORZI E/O ASSOCIAZIONI
TEMPORANEE DI IMPRESE
NELLA MAGLIA C3.7 DEL VIGENTE PRG (VIA TRATTATI DI ROMA – ZONA SAN PIETRO)
*(ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale per l'assegnazione di aree destinate all'ERP)***

il CAPO SETTORE “ASSETTO DEL TERRITORIO”

Vista la vigente normativa di settore nazionale ed in particolare, le Leggi : n° 167 del 18 aprile 1962, n° 865 del 22 ottobre 1971, Legge 5 agosto 1978 n. 457, n° 179 del 17 febbraio 1992 e loro s.m.i.;

Visto il vigente P.R.G. del Comune di Capurso approvato ai sensi dell’art. 16 della L.R. n.56/80 con D.G.R. n. 6294 del 09 novembre 1992 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione delle aree riservate ad Edilizia Economica e Popolare approvato con D.C.C. n. 09 del 16/02/2006, modificato con D.C.C. n. 14 del 07/04/2011, con D.C.C. n.38 del 14/10/2015 e con D.C.C. n. 31 del 31/07/2019;

Considerato che con D.C.C. n. 21 del 29/05/2003 veniva approvato il P.U.E. della maglia C3.7 di espansione, in forza del quale, ed in attuazione della D.C.C. n. 78 del 10/05/1983, veniva destinato il 45% della volumetria ad E.R.P. e che tali lotti sono assoggettati a normativa di cui alla legge n. 167/1962 e n. 865/1971;

Considerato che con Deliberazione di Giunta Municipale n. 24 del 29/01/2004 è stato approvato il relativo progetto delle opere di urbanizzazione relative al piano del quo;

Considerato che per il suddetto P.U.E. in data 24 febbraio 2004 è stata stipulata la relativa convenzione urbanistica – rep. n. 2044 successivamente registrata e trascritta, con la quale sono state cedute al Comune le aree per la realizzazione degli alloggi di ERP;

Considerato che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23/03/2006 è stato stabilito di avviare a realizzazione l'intera volumetria ricadente nella maglia C3.7 di PRG riservata all'edilizia economica e popolare per una cubatura complessiva pari a 7.365,00 mc;

che in data 28/04/2006 in atti al prot. n. 8761 è stata presentata al Comune di Capurso una proposta organica ed unitaria per la realizzazione di una quota pari al 82% dell'ERP per interventi di edilizia convenzionata da parte dell'impresa Edilux di F. Losito & C. snc, avente titolo, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale EEP, all'assegnazione delle aree riservate ad edilizia economica e popolare;

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 08/11/2006 sono state approvate, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 20/2001, le variazioni planovolumetriche al P.U.E., necessarie all'attuazione della proposta unitaria di intervento trasmessa dall'impresa Edilux di F. Losito & C. snc con nota prot. n. 8761 del 28/04/2006 e, in conformità a quanto disposto dalla suddetta delibera, è stato redatto apposito frazionamento delle aree prot. n. BA0424568 approvato dall'Agenzia del Territorio di Bari in data 23/11/2006;

che alla proposta organica di cui alla Convenzione di Cessione in Proprietà delle aree rep. n. 43480 è stata data attuazione attraverso la realizzazione della volumetria prevista (82% dell'ERP) dall'impresa Edilux di F. Losito & C. beneficiaria della deroga di cui all'art. 10 del Regolamento ERP del Comune di Capurso giusto Permesso di Costruire n. 01/07 del 12/01/2007 e D.I.A. n. 06/08 del 22/01/2008 prot. 1546;

Dato atto che ai sensi dell'art. 10, comma 15 del vigente Regolamento Comunale ERP i volumi residuali non oggetto dell'assegnazione in deroga di cui al precitato art. 10, vanno assegnati alle Cooperative edilizie e/o loro Consorzi e/o alle Associazioni temporanee di Cooperative e/o alle Imprese di costruzione e/o le Cooperative di produzione e lavoro e/o loro Consorzi e/o le Associazioni Temporanee di Imprese con il procedimento del bando di cui all'art. 5 del medesimo Regolamento ERP;

Dato altresì atto che la quota parte degli oneri di urbanizzazione di competenza verrà monetizzata. La suddetta percentuale di volumetria residuale è suscettibile di variazione in funzione della suddivisione in lotti e/o sub-lotti funzionali della stessa;

Precisato che, ai sensi dell'art. 10. Co. 16 del vigente Regolamento Comunale ERP, nel caso di mancata assegnazione delle aree residuali a seguito della reiterata pubblicazione del Bando di cui all'art. 5 del presente Regolamento per almeno 2 (due) volte, la Giunta Comunale potrà decidere di liquidare le somme dovute per l'acquisizione definitiva delle aree agli aventi diritto, oppure restituire ai precedenti proprietari con l'obbligo per questi ultimi o loro aventi causa di attuare, previa convenzione con il Comune, interventi di edilizia residenziale pubblica, attraverso l'assegnazione degli alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.8 del Regolamento ERP, ad un prezzo di vendita massimo convenzionato in conformità alle vigenti norme e secondo le procedure previste dall'art. 8 del Regolamento ERP.

Visto che per il P.U.E. MAGLIA C3.7 di espansione la volumetria residuale da assegnare alle Cooperative edilizie e/o loro Consorzi e/o alle Associazioni temporanee di Cooperative e/o alle Imprese di costruzione e/o le Cooperative di produzione e lavoro e/o loro Consorzi e/o le Associazioni Temporanee di Imprese con il procedimento del bando corrisponde al 18% della volumetria complessiva ERP prevista dal P.U.E.;

Ritenuto che al fine di attuare la previsione urbanistica occorre dare corso alla gara per l'assegnazione delle aree, mediante apposito bando;

Visto il testo dell'allegato bando e ritenuto lo stesso conforme ai dettami del Regolamento Comunale per l'assegnazione di aree destinate all'Edilizia Residenziale Pubblica approvato con D.C.C. n. 09 del 16/02/2006, modificato con D.C.C. n. 14 del 07/04/2011, con D.C.C. n.38 del 14/10/2015 e con D.C.C. n.31 del 31/07/2019;

VISTA la determinazione del responsabile del Settore Assetto del Territorio n. 20/RG - 2/RS del 13/01/2020 di avvio della procedura di evidenza pubblica,

R E N D E N O T O

Che sulla base del Regolamento per l'assegnazione delle aree e del P.U.E. citati in premessa, è indetto il bando per l'assegnazione in diritto di proprietà delle aree comprese nella maglia urbanistica MAGLIA C3.7, destinate

alla realizzazione del P.U.E. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2003 e successive varianti.

Il soggetto richiedente l'assegnazione di più lotti o sub-lotti non può essere destinatario di più di un'assegnazione nel corso dell'anno di riferimento.

È fatto obbligo ai soggetti assegnatari di garantire, per interventi pari o superiori a 12 alloggi, la costruzione di almeno n. 1 alloggio adeguato alle necessità dei disabili e/o portatori di handicap, in possesso dei requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, che soddisfi il requisito dell'accessibilità previsto dalle vigenti leggi in materia di superamento delle barriere architettoniche.

Art. 1 – OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale si pone con l'assegnazione delle aree per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è quello di garantire ai cittadini un elevato livello di qualità della vita con la possibilità di acquisire aree e realizzare edifici con dei costi contenuti. Per il raggiungimento di tale fondamentale obiettivo è indispensabile che la progettazione esecutiva fornisca una valida proposta di insediamento eco-compatibile e sostenibile.

La sostenibilità dell'intervento sarà valutata in base alle esigenze di benessere e salubrità delle abitazioni e degli spazi esterni, nonché di riuso e risparmio delle risorse, in una politica di risparmio energetico. La progettazione dovrà definire gli aspetti tipologici e quelli di carattere naturalistico ambientale, con riguardo alla conformazione morfologica e paesaggistica del territorio.

Il progetto esecutivo dovrà proporre tipologie edilizie circondate da vegetazione di tipo autoctono e la realizzazione dei corpi edilizi dovrà avvenire utilizzando tecniche e materiali tradizionali locali.

La progettazione della sistemazione esterna, del verde e dell'arredo urbano, dovrà prevedere la messa a dimora di essenze tipiche della vegetazione locale di alberi ed arbusti, ricreando la macchia mediterranea.

Art. 2 – DESCRIZIONE DEI LOTTI DA ASSEGNARE IN DIRITTO DI PROPRIETÀ

Si riportano di seguito le principali caratteristiche edilizie ed urbanistiche dei lotti edificabili oggetto di assegnazione con il presente bando di concorso:

| Lotto | Edilizia | Identificativi catastali (fg/p.IIIa) | Superficie catastale (mq) | Superficie fondiaria (mq) | Alloggi (n. max prevedibile) | H max (m) | Volume (mc) |
|--------------|------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------|
| 2 | Agevolata | 11/526 | 789,00 | 786,37 | 4 | 8,60 | 1326,00 |

Art. 3 – CORRISPETTIVI DOVUTI: COSTO DELLE AREE, ONERI DI URBANIZZAZIONE

Le spese per l'acquisizione delle aree, saranno versate dall'assegnatario secondo le modalità descritte nel seguito.

Il corrispettivo dovuto per la cessione del diritto di proprietà sull'area di edilizia residenziale pubblica oggetto di assegnazione è rappresentato da:

- a) costo di acquisizione delle aree quantificato a titolo definitivo in € 21.944,53 secondo la determinazione dell'indennità per la cessione delle aree riservate all'edilizia economica e popolare stabilita con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 23/03/2006 da versare alla stipula della Convenzione di cessione in proprietà delle aree, così suddivisa per i seguenti lotti o sub lotti:
 - Lotto 2: € 21.944,53 (ventunomilanovecentoquarantaquattroeuro/53 centesimi);

A tale importo dovranno essere aggiunti i valori delle costruzioni e delle opere eventualmente esistenti sull'area interessata dagli interventi che scaturiranno da apposite perizie di stima in sede di attuazione dei singoli procedimenti espropriativi;

- b) quota parte degli oneri di urbanizzazione primaria per le opere a completamento della maglia urbanistica relative alle aree da assegnare con il presente bando di concorso, la cui realizzazione è già posta a carico degli altri lottizzanti e che ammontano a € 45.168,12 (quarantacinquemilacentosessantottoeuro/12 centesimi) giusto consuntivo presentato in sede di collaudo finale.

Tale somma dovrà essere versata in un'unica soluzione, prima del rilascio del relativo Permesso di Costruire, così come previsto dall'art. 5 degli schemi tipo di convenzione per la cessione in diritto di proprietà di aree residenziali a Cooperative Edilizie o a Imprese – approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n.193 del 15/12/2014, che le Cooperative Edilizie e/o loro Consorzi e/o Associazioni Temporanee di Cooperative, le imprese di costruzione e le cooperative di produzione e lavoro e/o loro consorzi e/o associazioni temporanee di imprese, partecipando al presente bando, dichiarano sin d'ora di ben conoscere;

- c) quota residuale degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, al netto della percentuale delle opere a scomputo determinata in sede di Convenzione Urbanistica stipulata con i lottizzanti, calcolata in applicazione delle tabelle parametriche regionali e delle conseguenti deliberazioni applicative comunali, secondo le modalità e le condizioni previste da quest'ultime ed in rapporto al volume di progetto;
- d) importi dovuti per diritti di istruttoria, diritti di segreteria, rilascio di pareri e quant'altro necessario ai fini del rilascio del Permesso di Costruire, spese di trascrizione, registrazione voltura, diritti di segreteria, bolli dei contratti relativi alle cessioni dei terreni e ogni quant'altra spesa si renda necessaria sarà a carico dell'assegnatario.

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Possono partecipare al bando e presentare domanda di assegnazione delle aree di cui al presente bando i Soggetti di cui all'art. 3 lett. B), c) del Regolamento Comunale per l'assegnazione di aree destinate all'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Capurso, ovvero:

- o **le Cooperative Edilizie e/o loro Consorzi e/o le Associazioni temporanee di Cooperative;**
- o **le Imprese di costruzione e le Cooperative di produzione e lavoro e/o loro Consorzi e/o le Associazioni temporanee di Imprese;**

purché in possesso dei requisiti per l'assegnazione delle aree destinate all'Edilizia Residenziale Pubblica e di quelli di seguito riportati.

Saranno ammessi al concorso i soggetti che, in possesso dei requisiti prescritti, presenteranno domanda di partecipazione nei modi e nei termini di seguito specificati. Il non rispetto delle modalità riportate nel presente bando, nonché l'omessa o parziale presentazione della documentazione richiesta, comporterà la non ammissibilità della domanda presentata.

I soggetti che intendono partecipare al bando di concorso, devono possedere, alla data di pubblicazione del bando, i seguenti requisiti:

Per le Cooperative Edilizie e loro Consorzi:

- 1) Associare soci in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del Regolamento Comunale per l'assegnazione di aree destinate all'Edilizia Residenziale Pubblica;
- 2) Aver condotto a buon fine gli interventi edilizi realizzati;
- 3) Aver regolarmente adempiuto agli obblighi previsti dalle convenzioni stipulate con i Comuni nel corso dei precedenti interventi;
- 4) Non trovarsi in stato di liquidazione e non essere sottoposta a procedura di concordato preventivo o amministrazione controllata, né che dette procedure si siano verificate nel quinquennio precedente;
- 5) Non essere incorsa in fenomeni di abusivismo edilizio non sanabile ai sensi dell'art. 13 della Legge 28.02.1985 n° 47.

Per i Consorzi e le Associazioni temporanee tra soggetti di cui al punto precedente, i requisiti vanno posseduti da tutte le Cooperative associate.

Per le Imprese di Costruzione e le Cooperative di produzione e lavoro e/o loro Consorzi e/o le Associazioni temporanee di Imprese:

- 1) Aver condotto a buon fine gli interventi edilizi realizzati;
- 2) Aver regolarmente adempiuto agli obblighi previsti dalle convenzioni stipulate con i Comuni nel corso dei precedenti interventi;
- 3) Non trovarsi in stato di liquidazione e non essere sottoposta a procedura di concordato preventivo o amministrazione controllata, né che dette procedure si siano verificate nel quinquennio precedente;
- 4) Non essere incorsa in fenomeni di abusivismo edilizio non sanabile ai sensi dell'art. 13 della Legge 28.02.1985 n° 47.

Per i Consorzi e le Associazioni temporanee tra soggetti di cui al punto precedente, i requisiti vanno posseduti da tutti i soggetti consorziati e/o associati.

Art. 5 – CONTENUTO DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al bando di concorso (allegato A), da presentarsi entro il termine stabilito nel presente bando deve indicare:

- il soggetto richiedente – Cooperativa a proprietà, Cooperativa a proprietà divisa, Consorzi di Cooperative di abitazione, Associazioni temporanee di Cooperative, Impresa di Costruzione, Cooperativa di produzione e lavoro, Consorzi di Imprese di costruzione e di Cooperative di produzione e lavoro, Associazioni temporanee di Imprese di costruzione e di Cooperative di produzione e lavoro;
- i dati identificativi della maglia di Piano Regolatore Generale (già oggetto di pianificazione urbanistica esecutiva), il numero dei lotti o dei sub-lotti richiesti.

Art. 6 – DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

- 1) Qualora la domanda pervenga da **COOPERATIVE EDILIZIE E/O DA LORO CONSORZI E/O DA ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI COOPERATIVE EDILIZIE**, deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a1) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - b1) atto costitutivo e statuto;
 - c1) certificato di iscrizione all'Albo delle Società cooperative, di cui al D.M. 23.06.2004;
 - d1) certificato della Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale riferito all'ultimo quinquennio dalla data del bando e dalla data di costituzione per le Cooperative di più recente formazione, dal quale risulti che la Cooperativa non si trovi in stato di fallimento, né di liquidazione, né di ammissione in concordato o amministrazione controllata;
 - e1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente della Cooperativa dalla quale risulti il numero dei soci iscritti alla data del bando con indicazione del capitale sociale della Cooperativa;
 - f1) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Presidente della Cooperativa attestante che quest'ultima è retta e disciplinata da principi di mutualità senza fini di lucro e che i soci indicati nell'elenco allegato alla domanda di partecipazione al bando di concorso hanno i requisiti soggettivi previsti dalle leggi vigenti per essere assegnatari o acquirenti di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. I suddetti requisiti devono essere posseduti anche dai componenti il nucleo familiare del socio.
 - g1) all'atto della presentazione della domanda le Cooperative e/o loro Consorzi e/o le Associazioni temporanee di Cooperative, devono presentare, per ciascun programma d'intervento, pena l'esclusione dalla relativa graduatoria, l'elenco nominativo dei soci

prenotari (ogni socio non può risultare prenotario, con il proprio nucleo familiare, per più di una Cooperativa) in possesso dei requisiti, di cui all'art. 8 del presente regolamento, in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare indicate nel bando medesimo, aumentato in misura non inferiore al 50% e non superiore al 100% per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione in applicazione dell'art. 25 – 3° comma – della Legge 457/78, modificato dall'art. 2 della Legge 136/99 e successive modificazioni ed integrazioni. La quota di riserva deve indicare l'ordine di priorità. Qualora detta riserva venga esaurita, in deroga a quanto previsto dal citato art. 25 della Legge 457/78, le abitazioni disponibili vengono destinate alle finalità di cui al successivo comma i (abitazioni in locazione con proprietà differita – art. 9 della L. 179/92 s.m.i.). Tale obbligazione dovrà essere espressamente riportata nel relativo atto di convenzione;

- h1) dichiarazione del Presidente della Cooperativa di eventuale impegno della stessa a realizzare una quota di alloggi da destinare alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi dell'art. 8 della Legge 179/92 e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero assegnati in godimento da Cooperative edilizie a proprietà indivisa a soggetti indicati dal Comune (*Settore Assetto del Territorio*) in seguito alla pubblicazione di apposito bando;
- i1) dichiarazione del Presidente della Cooperativa di eventuale impegno della stessa a realizzare una quota di alloggi da destinare alla assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 179/92 e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi - a soggetti indicati dal Comune (*Settore Assetto del Territorio*) in seguito alla pubblicazione di apposito bando - per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto di alloggi fruanti di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento o alla data di inizio della locazione (abitazioni in locazione con proprietà differita);
- j1) dichiarazione del Presidente della Cooperativa di impegno ad affidare i lavori relativi al programma costruttivo esclusivamente ad imprese in regola con gli adempimenti di carattere contributivo ed assicurativo e regolarmente iscritte alla competente C.C.I.A.A.;
- k1) relazione riassuntiva riportante le caratteristiche tecniche e tipologiche dell'intervento che si vuole attuare, la spesa prevista e le condizioni di utilizzabilità di credito fondiario o di autofinanziamento ai fini della realizzazione dell'intervento, le modalità e i tempi tecnici degli interventi (cronoprogramma) sulla base degli elaborati grafici allegati al bando;
- l1) scheda riassuntiva compilata con le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi (allegato B1);

La documentazione di cui alle lettere a1), b1), c1), d1), del presente comma, può essere presentata con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, a norma del D.P.R. 445/2000 s.m.i.

Le dichiarazioni di cui alle lettere h1), i1) devono essere rese anche nel caso in cui il partecipante non intenda destinare alloggi ai sensi degli art. 8 e 9 della L. n. 179/92 e s.m.i.

In caso di Consorzio/Associazione temporanea di Cooperative, la documentazione di cui alle lettere a1), b1), c1), d1), e1), f1) del presente articolo deve essere prodotta da ciascuna delle cooperative consorziate/associate.

È condizione di ammissibilità della domanda - pena l'esclusione dalla graduatoria - la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a1), c1), in data anteriore a quella di pubblicazione del bando, nonché l'intervenuta stipula, entro tale data, di quanto richiesto nella lettera b1), e il non trovarsi, nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, in stato di fallimento, di liquidazione, di ammissione in concordato o amministrazione controllata di cui alla lettera d1).

Prima che il Consiglio di Amministrazione deliberi l'assegnazione degli alloggi ai soci, la Cooperativa dovrà produrre al *Settore Assetto del Territorio* del Comune di Capurso, per ciascun socio, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento ERP, ai fini di consentire al citato Settore le opportune verifiche.

Il *Settore Assetto del Territorio* del Comune, rilascerà idonea attestazione comprovante il possesso dei requisiti di ogni singolo socio assegnatario. L'attestazione diventa parte integrante e sostanziale del verbale di assegnazione. Successivamente si potrà procedere con il relativo rogito notarile.

- 2) Qualora la domanda pervenga da **IMPRESE O DA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO E/O DA LORO CONSORZI E/O DA ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE** deve essere allegata la seguente documentazione:
- a2) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - b2) atto costitutivo e statuto (nel caso di Società, Cooperative e Consorzi);
 - c2) certificato della Cancelleria della Sezione Fallimentare del Tribunale riferito all'ultimo quinquennio dalla data del bando e dalla data di costituzione per le Imprese di più recente formazione, dal quale risulti che il soggetto non si trova in stato di fallimento, né di liquidazione, né di ammissione in concordato o amministrazione controllata;
 - d2) D.U.R.C. (*documento unico di regolarità contributiva*) in corso di validità;
 - e2) Attestazione SOA relativa alla cat. OG1 e nella classe pertinente all'entità dell'intervento (**classifica II - importo intervento mc 1.326,00 x € 300,00/mc = € 397.800,00**), in corso di validità (è possibile utilizzare l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016);
 - f2) dichiarazione del legale rappresentante di eventuale impegno dell'Impresa a realizzare una quota di alloggi da destinare alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi dell'art. 8 della Legge 179/92 e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo non inferiore a otto anni a soggetti indicati dal Comune (*Settore Assetto del Territorio*) in seguito alla pubblicazione di apposito bando;
 - g2) dichiarazione del legale rappresentante di eventuale impegno dell'Impresa a realizzare una quota di alloggi da destinare alla locazione per uso abitativo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 179/92 e successive modifiche ed integrazioni per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi conduttori in possesso dei requisiti soggettivi - a soggetti indicati dal Comune (*Settore Assetto del Territorio*) in seguito alla pubblicazione di apposito bando - per l'acquisto di alloggi fruanti di contributo pubblico alla data di inizio della locazione (abitazioni in locazione con proprietà differita - art. 9 della L. 179/92).

h2) relazione riassuntiva riportante le caratteristiche tecniche e tipologiche dell'intervento che si vuole attuare, la spesa prevista e le condizioni di utilizzabilità di credito fondiario o di autofinanziamento ai fini della realizzazione dell'intervento, le modalità e i tempi tecnici degli interventi (cronoprogramma) sulla base degli elaborati grafici allegati al bando;

i2) scheda riassuntiva compilata con le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi (allegato B2);

La documentazione di cui alle lettere a2), b2), c2) del presente comma, può essere presentata con dichiarazioni sostitutive di certificazioni, a norma del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni di cui alle lettere f2), g2) devono essere rese anche nel caso in cui il partecipante non intenda destinare alloggi ai sensi degli art. 8 e 9 della L. n. 179/92 e s.m.i.

In caso di Consorzio/Associazione temporanea di Imprese o Cooperative di produzione e lavoro, la documentazione di cui alle lettere a2),b2),c2),d2) del presente articolo deve essere prodotta da ciascuna delle Imprese/cooperative consorziate/associate.

È condizione di ammissibilità della domanda - pena l'esclusione dalla graduatoria - l'iscrizione di quanto alla lettera a2) del presente comma, in data anteriore a quella di pubblicazione del bando; l'intervenuta stipula, entro tale data, di quanto alla lettera b2); il non trovarsi, nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando, in stato di fallimento, né di liquidazione, né di ammissione in concordato o amministrazione controllata, di cui alla lettera c2), e di essere in regola con il pagamento dei contributi sociali ed assicurativi, di cui alla lettera d2).

Le Imprese, le Cooperative di produzione e lavoro nonché i loro Consorzi e/o le relative Associazioni temporanee di Imprese, assegnatarie di aree per la realizzazione di edilizia residenziale di cui al presente bando, sono obbligate a vendere o a locare gli alloggi realizzati esclusivamente a soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 8 del Regolamento Comunale ERP.

Art. 7 – RICHIAMO AI REQUISITI SOGGETTIVI CHE DEVONO POSSEDERE GLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI

Possono essere assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica i cittadini in possesso dei seguenti requisiti, nessuno escluso, nel rispetto ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. 07/04/2014, n. 10, dalla Determinazione del Dirigente Servizio Politiche Abitative della Regione Puglia, n. 277 del 11/10/2018 ("Aggiornamento limiti di reddito per l'accesso ai benefici previsti per l'Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Convenzionata") e del vigente Regolamento comunale ERP:

1. i cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure cittadini di altro Stato purché residenti in Italia da almeno cinque anni e che dimostrino di avere un'attività lavorativa stabile ai sensi dell'art. 6 - comma 10 - della Legge 179/92. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo);
2. i cittadini che abbiano la residenza anagrafica od esplichino attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di Capurso o nei comuni appartenenti alla Città Metropolitana di Bari;
3. coloro che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla legislazione vigente per l'accesso all'edilizia agevolata, ovvero cittadini che:

- a) non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ubicato in qualsiasi località. (Ai fini della determinazione dell'adeguatezza dell'alloggio si faccia riferimento all'art. 10 della L.R. 10/2014 per il quale si assume come adeguato, secondo i criteri di cui all'art. 22 della stessa legge regionale, l'alloggio la cui superficie utile sia non inferiore a 45 mq. per un nucleo familiare composto da una o due persone; 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone; 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone; 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone; 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre);
- b) non abbiano già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non risulti allo stato attuale inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- c) **fruiscono di un reddito imponibile annuo complessivo del nucleo familiare non superiore ad € 46.931,00**, determinato ai sensi della Legge 5/7/1978, n. 457 artt. 20 e 21, secondo quanto definito con Determina del Dirigente del Servizio Politiche Abitative della Regione Puglia n. 242 del 12/11/2019, fatto salvo diverso limite vigente al momento della scadenza del Bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento;
- d) non abbiano ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza, in locazione semplice.

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente l'assegnazione. Limitatamente a quelli indicati con i punti 3a) 3b) e 3d), i suddetti requisiti devono essere posseduti anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla scadenza del termine di presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

Ai fini delle presenti disposizioni, il **nucleo familiare** è individuato ai sensi dell'art. 3 - comma 3 della Legge Regionale 07/04/2014, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

E' vietata l'assegnazione e la vendita di più di un alloggio allo stesso nucleo familiare.

I citati requisiti debbono essere posseduti per la vendita, l'assegnazione in proprietà, la locazione, sia per gli alloggi fruanti di agevolazione pubblica che per quelli eventualmente autofinanziati.

La verifica dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi (in proprietà e/o in locazione) sarà effettuata dal Settore Assetto del Territorio del Comune di Capurso prima dell'assegnazione.

Art. 8 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, prima della definitiva assegnazione del lotto, la veridicità e l'autenticità dei dati e documenti prodotti. In caso di falsa dichiarazione si procederà alla revoca dell'aggiudicazione del bando e all'applicazione delle sanzioni ammesse dalla Legge.

Art. 9 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere compilata utilizzando unicamente il modello di domanda (allegato A) e la scheda di riferimento (allegato B1 per le cooperative edilizie singole ovvero riunite in consorzi o in associazioni temporanee oppure allegato B2 per le imprese singole e le cooperative di produzione e lavoro ovvero riunite in consorzi o in associazioni temporanee) predisposti dal Comune ed essere debitamente sottoscritti dal concorrente.

Essi devono pervenire, insieme agli altri allegati richiesti dal bando, al Comune di Capurso a mezzo di raccomandata A.R. o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo oppure tramite pec all'indirizzo

assettoterritorio.capurso@pec.it, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando, ovvero **entro il 16/03/2020**.

La consegna a mezzo posta sarà accettata esclusivamente se il plico perverrà presso il Comune entro il termine sopra stabilito, indipendentemente dal timbro postale di partenza della raccomandata. Il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e il Comune non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del mancato recapito.

Il plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà essere contrassegnato dall'indicazione del mittente e dalla seguente dicitura: **"BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA' DI AREE NEL P.U.E. MAGLIA C3.7 - LOTTO 2 - PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA"**.

In caso di presentazione in modalità telematica, i file devono essere firmati digitalmente dal richiedente ed inviati tramite pec. In questo caso sarà considerata valida la data e l'ora di invio telematico della pec ai fini del rispetto del termine di presentazione sopra stabilito.

Le domande presentate con modalità e termini diversi saranno considerate nulle a tutti gli effetti.

Si procederà all'assegnazione delle aree oggetto del presente bando anche nel caso di presentazione di una sola domanda, previa verifica, per il concorrente, della conformità della documentazione e dei requisiti richiesti.

Art. 10 – CRITERI E PUNTEGGI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ASSEGNATARI DELLE AREE

L'attribuzione del punteggio totale ai fini della formulazione della graduatoria, avverrà sulla base dei criteri generali e dei punteggi massimi di seguito riportati.

Per le Cooperative Edilizie singole, ovvero riunite in Consorzi o in Associazioni temporanee - per le Imprese singole e le Cooperative di produzione e lavoro, ovvero riunite in Consorzi o in Associazioni temporanee:

- a) che si impegnino a destinare, almeno il 5% degli alloggi realizzati (con arrotondamento all'unità superiore), alla locazione per uso abitativo primario, ai sensi dell'art. 8 della Legge 179/92 e successive modifiche ed integrazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, ovvero ad assegnare in godimento, nel caso di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a soggetti indicati dal Comune (*Settore Assetto del Territorio*) in seguito alla pubblicazione di apposito bando **massimo punti 5;**
- b) che si impegnino a destinare, almeno il 5% degli alloggi realizzati (con arrotondamento all'unità superiore) alla assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo, ai sensi dell'art. 9 della Legge 179/92 e successive modifiche ed integrazioni, a soggetti indicati dal Comune (*Settore Assetto del Territorio*) in seguito alla pubblicazione di apposito bando, per un periodo non inferiore a otto anni e con successivo trasferimento della proprietà degli stessi ai relativi assegnatari o conduttori in possesso dei requisiti soggettivi per l'assegnazione in proprietà o per l'acquisto di alloggi fruitori di contributo pubblico al momento dell'assegnazione in godimento e alla data di inizio della locazione (abitazioni in locazione con proprietà differita)..... **massimo punti 5;**
- c) che si impegnino a realizzare alloggi per disabili e/o portatori di handicap in aggiunta a quanto previsto al comma 8 del precedente art. 2..... **massimo punti 10;**
- d) che intendono attuare il programma costruttivo con l'utilizzo di tecniche di bioarchitettura e con l'utilizzo di sistemi costruttivi ed impiantistici ecompatibili e a basso dispendio di energia **secondo quanto previsto dalla L.R. n. 13/2008 e s.m.i. - "Norme per l'abitare sostenibile"** - (a tale scopo esse dovranno, in sede di candidatura, presentare l'Autovalutazione della sostenibilità

ambientale ai sensi del sistema di valutazione vigente, contenente le *schede di valutazione dei criteri* del PROTOCOLLO ITACA PUGLIA e la *scheda di calcolo* indicante il *livello globale di sostenibilità che si intende raggiungere* con idonea e dettagliata relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali relativa alle tecnologie costruttive che si prevede di utilizzare **massimo punti 20;**

- e) che intendono attuare il programma costruttivo con l'utilizzo di sistemi tecnologici integrati (*integrazione architettonica totale ai sensi delle linee guida del GSE - Gestore Servizi Energetici – vigenti al momento della presentazione della domanda*), *oltre i minimi imposti per legge dal D. Lgs. n. 28/2011 e s.m.i.*, di produzione di energia da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici – pannelli solari: solare termico – etc.) (a tale scopo esse dovranno, in sede di candidatura, presentare idonea e dettagliata relazione tecnica relativa alle tecnologie costruttive che si prevede di utilizzare) **massimo punti 20;**
- f) che si impegnino a garantire la manutenzione delle aree verdi interne al PUE di pertinenza dell'ERP per un massimo di 5 anni **massimo punti 20;**
- g) che garantiscano un aumento dell'indice di permeabilità del lotto di intervento rispetto a quello già eventualmente previsto dal piano **massimo punti 15;**
- h) che si impegnino a fornire e installare rastrelliere per biciclette ad uso pubblico in aggiunta a quelle già eventualmente previste dal piano **massimo punti 10;**
- i) che si impegnino a fornire e installare nei pressi del lotto di intervento colonnine per la ricarica elettrica degli autoveicoli a servizio della pubblica utilità **massimo 10 punti;**
- j) che si impegnino a fornire e installare giostrine per bambini nelle aree a verde previste nel piano **massimo 10 punti;**
- k) che si impegnino a fornire e mettere a dimora alberature di tipo autoctono nelle aree a verde previste nel piano **massimo 10 punti;**
- l) che si impegnino a potenziare il sistema delle acque meteoriche finalizzato agli usi compatibili nelle aree pubbliche (irrigazione aree verdi, lavaggio piazzali, ecc..) **massimo 10 punti;**
- m) cooperative edilizie e/o imprese che non abbiano mai usufruito di precedente assegnazione di aree per ERP **massimo punti 10;**
- n) cooperative edilizie con maggiore anzianità di costituzione **massimo punti 5;**
- o) cooperative edilizie con maggior numero di soci iscritti **massimo punti 5;**

L'attività esecutiva di questo articolo relativa all'attribuzione, *graduazione* e quantificazione dei punteggi (*in cui sono indicati i punteggi massimi attribuibili*) è stata posta in essere dal Capo Settore Assetto del Territorio come da determinazione n.20/RG - 2/RS del 13/01/2020.

Art. 11 – MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AREE E DI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

La formazione della graduatoria avverrà sulla base dei punteggi di cui all'art. 10 del presente bando e secondo le modalità stabilite dall'art. 11 del vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione di aree destinate all' Edilizia Residenziale Pubblica.

La graduatoria provvisoria formulata da un'apposita commissione tecnica (nominata dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio e composta da tre componenti – di cui uno avente funzione di presidente – ed un segretario verbalizzante) sarà approvata dallo stesso Responsabile del Settore Assetto del Territorio e pubblicata per dieci giorni consecutivi all'Albo Pretorio e sul Sito Internet comunale.

Avverso la graduatoria provvisoria, gli interessati, entro dieci giorni decorrenti dalla data di scadenza del precitato periodo di pubblicazione, potranno inoltrare motivate opposizioni/osservazioni depositandole presso l'Ufficio Segreteria del Comune.

Dopo l'esame delle eventuali osservazioni/opposizioni, il Responsabile del Settore Assetto del Territorio, approverà la graduatoria definitiva, ed individuerà i soggetti incaricati della realizzazione degli interventi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 5, co. 1 del Regolamento Comunale ERP, in caso di parità di punteggio tra cooperative edilizie e imprese sarà data priorità alle cooperative edilizie.

In tutti i casi di parità di punteggio tra operatori appartenenti alla stessa categoria, si procederà al sorteggio da effettuarsi in forma pubblica.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata con le stesse modalità della graduatoria provvisoria e costituirà provvedimento definitivo.

Art. 12 – ESCLUSIONI

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti:

- che non facciano pervenire la domanda entro i termini tassativi previsti dall'art. 9;
- qualora vi sia incertezza assoluta del contenuto o sulla provenienza della domanda e dell'offerta tecnica ed economica, per difetto, illeggibilità di sottoscrizione;
- qualora sia violata la segretezza delle offerte con riferimento alla modalità di presentazione delle stesse di cui all'art. 9 del presente avviso;

Art. 13 – VERIFICA DEI REQUISITI, SOSTITUZIONI, DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

A seguito della formazione della graduatoria, ai fini dell'assegnazione provvisoria delle aree, si procederà alla verifica dei requisiti richiesti per la partecipazione al presente bando secondo quanto previsto dall'art. 13 del vigente Regolamento Comunale per l'assegnazione di aree destinate all' Edilizia Residenziale Pubblica.

Il Responsabile del Settore A.T. procederà alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi e di tutti gli elementi in base ai quali è stato formulato il punteggio di selezione.

Il Responsabile del Settore A.T., qualora verifichi la mancanza di uno o più requisiti, dichiara la decadenza dell'operatore con esclusione dello stesso dalla graduatoria.

Nel caso di irregolarità o carenze documentali della domanda, assegna un termine di dieci giorni per la regolarizzazione. Nel caso in cui la regolarizzazione non avvenga entro il termine prescritto, o qualora emergano inesattezze nella documentazione acquisita, provvede a modificare il punteggio assegnato e a correggere la graduatoria in base alle variazioni riscontrate.

Il Responsabile del Settore A.T. può dichiarare, anche successivamente alla approvazione della graduatoria, ed in qualsiasi momento, la decadenza di uno o più operatori, qualora accerti dichiarazioni mendaci o documentazioni risultate false.

Non è causa di decadenza della Cooperativa dall'assegnazione, la dichiarazione mendace resa dal socio in ordine ai requisiti soggettivi; in tal caso il socio decade ed è sostituito da altro regolarmente iscritto alla stessa Cooperativa, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dichiarazioni mendaci.

Nel caso di decadenza o rinuncia di uno o più operatori, il Responsabile del Settore A.T. provvede alla sostituzione seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 14 – STIPULA DELLA CONVENZIONE

La stipula della convenzione di cui all'art. 35 della legge 22.10.1971, n. 865, e successive modifiche ed integrazioni, dovrà avvenire entro otto mesi, salvo motivate proroghe, dalla data di esecutività della deliberazione di assegnazione delle aree. Le relative spese sono a totale carico dell'assegnatario.

Durante tale periodo (otto mesi) l'assegnatario presenterà al Comune il progetto ed ogni altro allegato necessario per il rilascio del permesso di costruire.

Decorso tale periodo senza che il concessionario si sia attivato con la presentazione della documentazione suddetta, il Responsabile del Settore A.T., a seguito di diffida a provvedere in termini perentori, comunica tale circostanza alla Giunta Comunale che procede alla revoca dell'assegnazione delle aree.

In tal caso si provvederà alla sostituzione seguendo l'ordine della graduatoria e, in caso di rinuncia o assenza di altri operatori in graduatoria, a pubblicare un nuovo bando di concorso.

I termini per l'inizio dei lavori, le modalità di esecuzione degli stessi, le perizie ed i controlli, i criteri di utilizzazione degli alloggi, i criteri di acquisizione dell'area e le modalità di urbanizzazione, le sanzioni, i criteri di determinazione del prezzo iniziale di assegnazione degli alloggi e del canone iniziale di locazione degli alloggi, nel rispetto del vigente quadro normativo in materia, saranno regolamentati dall'apposita convenzione stipulata sulla base dello schema-tipo approvato con D.G.C. n. 193 del 15/12/2014 che le cooperative edilizie e/o loro consorzi e/o associazioni temporanee di cooperative partecipando al presente bando dichiarano di ben conoscere.

Sarà comunque facoltà della Giunta Comunale, in considerazione di particolari esigenze dell'intervento, oppure per sopraggiunti adempimenti normativi, modificare le condizioni, i tempi e le garanzie rispetto a quanto stabilito nella convenzione-tipo di cui al punto precedente.

Art. 15 – RISOLUZIONE DELL'ATTO DI CESSIONE IN PROPRIETÀ

L'atto di cessione in proprietà potrà essere dichiarato risolto, oltre che nelle ipotesi previste dalla convenzione-tipo di cui alla D.G.C. n. 193/2014 ed in quelle previste dal codice civile, quando risulti che il cessionario non abbia titolo ad essere inserito utilmente in graduatoria. In tal caso, il Responsabile del Settore A.T. previa adozione di idonea delibera di Giunta Comunale, revocherà l'atto amministrativo di cessione con conseguente automatica risoluzione della convenzione. Le costruzioni eventualmente già realizzate verranno indennizzate nei modi previsti dalla convenzione-tipo.

Art. 16 - NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla L.R. 07/04/2014, n. 10, al vigente Regolamento ERP approvato con D.C.C. n. 09 del 16/02/2006, così come modificato dalla D.C.C. n. 14 del 7/04/2011, dalla D.C.C. n. 38 del 14/10/2015 e dalla D.C.C. n. 31 del 31/07/2019, nonché alla D.G.C. n. 193/2014. Nella domanda dovrà prestarsi espresso e libero consenso affinché i dati personali, dichiarati nel modulo predisposto, possano essere utilizzati dal Comune ed avere diffusione tra i soggetti interessati al procedimento.

Il presente Bando viene pubblicizzato come di seguito indicato:

- tramite pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Capurso;
- pubblicazione sul sito web del Comune, ove è possibile consultare anche gli elaborati grafici relativi al/i lotto/i oggetto di assegnazione;
- tramite manifesti da affiggere negli appositi spazi per le pubbliche affissioni presenti nelle varie località del territorio comunale;
- tramite appositi comunicati stampa.

Art. 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Capo Settore Assetto del Territorio del Comune di Capurso.

Informativa sul trattamento dei dati personali

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il trattamento è il Comune di Capurso, con sede in Largo S. Francesco, n°4, 70010 Capurso (Ba) – tel: 080-4551124 Pec: comunecapurso@pec.rupar.puglia.it Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) dpo@sicurezzaadpo.it

Il trattamento dei dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento. **Finalità del trattamento e base giuridica** I dati personali vengono raccolti e trattati per finalità istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico rilevante. Essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è necessario il consenso al trattamento di tali dati personali. **Categoria di dati personali** I dati trattati appartengono alla categoria dei dati comuni. Il trattamento può riguardare anche dati particolari e giudiziari necessari per l'espletamento delle funzioni istituzionali e per l'esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblico. **Modalità del trattamento** Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da persone specificatamente autorizzate dal Titolare del trattamento. Le persone autorizzate all'assolvimento di tali compiti, sono costantemente identificate, opportunamente istruite e rese edotte dei vincoli imposti dalla legge. I dipendenti tutti operano con l'impiego di misure adeguate di sicurezza atte a garantire la riservatezza degli Utenti cui i dati si riferiscono; evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati **Responsabili del trattamento** ex art. 28 del Regolamento. **Comunicazione e diffusione dei dati** I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli. **Conservazione dei dati** I dati saranno conservati per il periodo strettamente necessario all'esecuzione del compito o della funzione di interesse pubblico. **Conferimento dei dati** Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'espletamento delle attività istituzionali e l'erogazione di servizi. Non conferire i dati significa non osservare obblighi di legge e/o impedire che l'Ufficio possa svolgere le proprie attività istituzionali. **Diritti dell'interessato** In qualità di interessato, lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile, richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento, ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, richiedere la portabilità dei dati, aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano, opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati, proporre reclamo all' Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Tali diritti, fatta eccezione del reclamo all' Autorità Garante esercitabile sul sito web del Garante (www.garanteprivacy.it), potranno essere esercitati mediante richiesta a questo Comune. L'apposita istanza al Comune di Capurso può essere presentata utilizzando il modello scaricabile dal sito comunale e indirizzata al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD): via mail all'indirizzo dpo@sicurezzaadpo.it; via pec all'indirizzo comunecapurso@pec.rupar.puglia.it

Capurso, 16/01/2020

Il Responsabile del SUE
Settore "Assetto del Territorio"
arch. Riccardo Lorusso